



Ispettorato Territoriale di Verona

Decreto n. 147 del 23 aprile 2025

Oggetto: Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio per la Provincia di Verona

IL DIRETTORE

VISTO il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183” che istituisce l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”;

VISTO l’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione (ora Ispettorati territoriali del Lavoro), le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. medesimo;

VISTA Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - Div. V - n.25157/70/DOC del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

VISTA, altresì, la circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale - DG dei Rapporti di Lavoro - Div.V- n.5/25620/70/FAC del 18 marzo 1997 inerente i compiti delle già Direzioni Provinciali del Lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all’art.4 D.P.R. 18 aprile 1994, n.342;

PRESO ATTO della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 21216 del 9 ottobre 2013, nella quale si ritiene abrogato l’art. 4 del D.P.R. n. 342/1994, stante l’incompatibilità del sistema di determinazione delle tariffe minime con le successive previsioni legislative di liberalizzazione delle attività economiche;

PRESO ATTO che per “facchinaggio” si intendono, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma ed esclusiva, le attività di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della tabella allegata al D.M. 3 dicembre 1999, come modificata dal D.M. 6 giugno 2008, e quindi facchinaggio svolto anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività

preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti: a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali; b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari;

VISTI i precedenti Decreti Direttoriali per la determinazione delle tariffe di facchinaggio per la Provincia di Verona e in particolare il Decreto n. 143 del 01.02.2022;

VISTO il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Logistica, Trasporto merci e spedizione del 18 maggio 2021 nonché degli incrementi retributivi sottoscritto in 16 dicembre 2024;

RITENUTO di individuare nuove tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, ai soli fini orientativi e non vincolanti, con il solo scopo di evidenziare possibili comportamenti non corretti da parte di soggetti che pongono in essere comportamenti tali da non rispettare la normativa in materia di regolarità dei rapporti di lavoro sotto il profilo fiscale, contributivo e contrattuale;

SENTITE le Associazioni del movimento cooperativo nella riunione del 16 aprile 2025;

CONSIDERATI i valori determinati nelle altre realtà provinciali della Regione Veneto, i dati retributivi previsti dal CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni del 1° agosto 2013 rinnovato sia il 18 maggio 2021, che in data 16 dicembre 2024, con particolare riferimento agli obblighi sanciti dall'articolo 42 del medesimo contratto collettivo in materia di appalto di lavori di logistica, facchinaggio e movimentazione merci;

RITENUTO, infine, di dare atto che le tariffe del presente decreto devono intendersi indicative e non vincolanti, in quanto volte a consentire di valutare l'anomalia delle offerte e la legittimità degli appalti pubblici a norma dell'art.26, comma 6, D.lgs. n 81/2008.

DECRETA

TARIFFE E AMBITO

ART.1

Per le prestazioni di facchinaggio la tariffa minima è stabilita nella misura pari a euro 24,50 basata sul costo orario medio dei livelli ritenuti assimilabili a quelli del CCNL trasporti merci logistica per ciascuna ora, per tutti i settori merceologici della provincia di Verona ed avrà validità fino al 31.12.2026.

ART. 2

MAGGIORAZIONI

La tariffa minima cui al precedente art. 1 è maggiorata delle percentuali previste dal CCNL per i dipendenti da imprese di autotrasporto o spedizioni in caso di prestazioni di lavoro nel giorno di

sabato o di straordinario, festivo, notturno, per le categorie comuni o equivalenti.

.

ART.3
PUBBLICAZIONE E ENTRATA IN VIGORE

Il nuovo tariffario entra in vigore a far data dal 1° Maggio 2025. Al presente decreto sarà data pubblicità legale mediante pubblicazione nella apposita sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Verona, 23 aprile 2025

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale
Roberto Romillo